



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Ufficio del Sindaco

Affissa all'albo dal 01/04/2021 al 16/04/2021 Reg. pubb. N. 275

ORDINANZA SINDACALE

Numero 16 del 01/04/2021 **Registro Unico di Segreteria**

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione del rischio di contagio durante le Festività Pasquali 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

- con diversi Decreti del Presidenti del Consiglio dei Ministri, da ultimo in data 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, nonché con ordinanze del Ministro della Salute sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- con ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2021 si è stabilito di applicare alla Regione Molise, per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le misure di cui al Capo IV del D.P.C.M. 2/3/2021 (cd. zona arancione);

- con Decreto Legge n. 30/2021 sono state introdotte ulteriori limitazioni per le giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021;

DATO ATTO che:

- come da tradizione della collettività Venafrana, il giorno di Lunedì in Albis (cd. Pasquetta) vengono popolati i fondi di Venafro e, in particolare, gli uliveti in località "Campaglione", allo scopo di trascorrere una giornata festosa all'insegna dell'aggregazione e del divertimento collettivo mediante la consumazione di un pranzo all'aperto;
- tale tradizione prevede il ripetersi della scampagnata nella giornata del Martedì in Albis;

RICHIAMATE le risultanze emerse nel corso delle recenti riunioni dell'Unità di Crisi Regionale;

VISTA le proprie ordinanze n. 10 del 28/2/2021, n. 11 del 2/3/2021, n. 13 del 15/3/2021, n. 14 del 20/3/2021 e n. 15 del 31/3/2021;

RICHIAMATE tutte le motivazioni contenute in tali ordinanze sindacali e ritenuto che le stesse siano tuttora condivisibili e attuali;

CONSIDERATO che l'attuale andamento dei contagi, la pressione sulle strutture sanitarie, le comunicazioni pervenute circa la presenza di varianti del virus Covid-19 rendono necessario disporre ulteriori limitazioni che possano evitare il rischio di assembramenti in occasione degli eventi tradizionalmente tenuti nelle giornate del Lunedì e Martedì in Albis;

RITENUTO, in particolare, di dovere introdurre ulteriori disposizioni che vietino ogni comportamento che possa favorire e/o indurre la violazione delle disposizioni vigenti, ivi compreso l'accesso e il transito lungo la stradina di accesso alla loc. "Campaglione" e lo stazionamento e/o il bivacco su ogni terreno, per qualunque ragione, sui fondi situati nella medesima località, fatta eccezione per gli usi non procrastinabili, definiti come di seguito, e ciò per le superiori esigenze di tutela della salute pubblica;

DATO ATTO dell'attuale andamento dei contagi nella Regione Molise e nel territorio del Comune di Venafro, come da comunicazioni ASREM e dei laboratori privati (in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 65 del 14/11/2020);

VISTO il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 e ss.mm. ii.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

- 1) nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 sono vietati la circolazione e il transito, sia con qualunque veicolo o mezzo sia a piedi, lungo il tratto della stradina montana che attraversa la località "Campaglione";
- 2) sull'intero territorio comunale, nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 è vietato lo stazionamento e/o il bivacco, per qualunque ragione, sui terreni propri e/o di terzi, ad eccezione delle aree pertinenziali rispetto all'abitazione principale, in cui lo stazionamento è consentito ai soli cittadini ivi residenti entro i limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
- 3) in deroga ai divieti di cui ai precedenti punti, è consentito, da parte degli aventi titolo, il transito e/o lo stazionamento per il tempo strettamente necessario a provvedere a non procrastinabili esigenze di alimentazione e cura di animali che siano tenuti presso i predetti fondi, fermi sempre i limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

DISPONE

i contravventori saranno puniti:

- per le violazioni di cui al punto 1), ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), ove contemplate;

- per tutte le altre, mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

A V V E R T E

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00, salvo le più gravi conseguente punite ai sensi dell'art. 452 del Codice Penale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Comando Carabinieri Forestali di Venafro, all'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, dalla Residenza Municipale, addì 1° aprile 2021.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **275** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **01/04/2021**.

Venafro, li 01/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 01/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO